



Deforestazione zero e obblighi delle imprese: **EUDR** vs EUTR

Argomenti trattati

- ✓ Deforestazione incorporata (1-2)
- ✓ Iter legislativo del regolamento «Deforestazione zero» - EUDR (3-4)
- ✓ Materie prime e prodotti regolamentati (5)
- ✓ Definizioni fondamentali (6-7)
- ✓ Principali regole ed obblighi EUDR (8-21)
- ✓ *Benchmarking* dei Paesi e due diligence semplificata (22)
- ✓ Autorità competenti e controlli (23-24)
- ✓ Sistema d'informazione ed interfaccia elettronica (25-26)
- ✓ Attuazione del regolamento ed abrogazione della *Timber Regulation* (EUTR) (27-28)
- ✓ EUDR vs EUTR: le nuove disposizioni riguardanti legno e derivati (29-37)

Deforestazione incorporata

1

Secondo la FAO (FRA 2020), dal 1990 al 2020 la superficie forestale globale è diminuita di circa 420 milioni di ettari (equivalenti all'estensione dell'Unione europea). Nel periodo 2015-2020 il tasso medio annuo di deforestazione è calato rispetto ai 25 anni precedenti, ma non è mai sceso al di sotto di 10 milioni di ettari.


Circa il 90% della deforestazione è attribuito all'espansione dell'agricoltura* ed in particolare, alla produzione di soia, olio di palma, caffè, legname, cacao, bovini e gomma. A ciascuna materia prima è associata una quota di «deforestazione incorporata».

L'Unione europea è ritenuta responsabile di almeno il 10% della deforestazione incorporata totale*.



*<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-82-2022-INIT/it/pdf>

Deforestazione incorporata nelle materie prime importate nell'Unione europea



https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c34ecf63-4878-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

I prodromi dell'EUDR



«La proposta fa parte di un più ampio piano di azioni per affrontare la deforestazione e il degrado forestale, delineato per la prima volta nel 2019, nella comunicazione della Commissione: "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste nel mondo".

*La lotta alla deforestazione andrà di pari passo con la creazione di incentivi per una transizione verso un uso più sostenibile delle risorse naturali, contribuendo a preservare un maggior numero di foreste intatte, **incrementando le opportunità di mercato per i prodotti sostenibili ed eliminando la concorrenza sleale dei produttori non sostenibili che esportano verso il mercato dell'UE**»*

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5919

Iter legislativo dell'EUDR



La proposta iniziale della Commissione europea risale al 17 novembre 2021. L'iter del regolamento, definitivamente approvato dal Parlamento e dal Consiglio, si è concluso con la pubblicazione, avvenuta il 9 giugno 2023.

9.6.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/206

REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO


del 31 maggio 2023

relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1115>

Materie prime e prodotti EUDR

5



Alle materie prime fanno capo diversi prodotti derivati (analogamente a quanto già disposto dall'EUTR per il legno).

- Bovini
- Soia
- Olio di palma
- Caffè
- Cacao
- Gomma
- Legno (e derivati in allegato EUTR)
- Carbone di legna
- Carta stampata

Definizioni fondamentali EUDR (I)

Deforestazione

Conversione delle foreste ad uso agricolo, indipendentemente dal fatto che sia causata dall'uomo o meno.

Degrado Forestale

Cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di foreste primarie o di foreste che si rigenerano naturalmente, in piantagioni forestali o in altre terre boscate e (sotto forma) di conversione di foreste primarie in foreste piantate.



«A deforestazione zero»:

- (a) materie prime e loro derivati prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione **dopo il 31 dicembre 2020** (*Cut-off date*);
- (b) legno raccolto senza causare degrado forestale **dopo il 31 dicembre 2020**.

Appezzamento: porzione di terreno caratterizzata da condizioni sufficientemente omogenee da consentire la valutazione a livello aggregato del rischio di deforestazione e degrado forestale associato alle materie prime ivi prodotte.



Prodotti non conformi: merci non prodotte "a deforestazione zero" o nel rispetto della legislazione applicabile nel paese di produzione.

Regole di base dell'EUDR

8

Le merci regolamentate possono essere **immesse sul mercato UE** (importate o prodotte nel territorio comunitario) o **esportate** (ed eventualmente riesportate) soltanto se risultano:

- a **deforestazione zero**;
- **conformi alla legislazione** del paese di produzione;
- oggetto di una **dichiarazione di dovuta diligenza**.



EUDR e dimensioni aziendali

	CATEGORIA AZIENDALE	NUMERO DI DIPENDENTI	FATTURATO ANNUO	BILANCIO TOTALE
P M I	Media impresa	< 250	≤ 50 milioni €	≤ 43 milioni €
	Piccola impresa	< 50	≤ 10 milioni €	≤ 10 milioni €
	Micro impresa	< 10	≤ 2 milioni €	≤ 2 milioni €

Soglie dimensionali relative alle singole imprese e non ai gruppi di aziende.

https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-definition_en

Operatori e commercianti EUDR

Operatore: soggetto che immette per primo sul mercato comunitario prodotti (d'origine UE o extra UE) regolamentati, oppure li esporta. Svolge la dovuta diligenza per accertare che tali prodotti siano legali e contraddistinti da un rischio di deforestazione e degrado forestale nullo o trascurabile.



Commerciante: soggetto che compra e/o vende prodotti già immessi sul mercato UE. In base alle proprie dimensioni aziendali, può essere obbligato (se grande azienda) o non obbligato (se PMI) ad effettuare la dovuta diligenza.



- Esercita la *dovuta diligenza* prima di immettere sul mercato UE i prodotti interessati, o prima di esportarli da tale mercato...
 - Presenta (prima di immettere prodotti sul mercato o di esportarli) alle autorità competenti una **dichiarazione di dovuta diligenza** attestante che il rischio riscontrato è trascurabile...
 - Conserva per almeno cinque anni copia della dichiarazione di dovuta diligenza.
-
- Comunica all'autorità competente eventuali nuove informazioni sulla non conformità di prodotti già immessi sul mercato.

- Si dota di un **sistema di dovuta diligenza** che aggiorna almeno ogni 12 mesi.
- Conserva per almeno cinque anni la documentazione relativa alla dovuta diligenza (registri, misure e procedure pertinenti) ed a richiesta, la mette a disposizione dell'autorità competente.
- L'Operatore non PMI elabora ogni anno una relazione sul proprio Sistema di dovuta diligenza (che comprende le misure adottate per adempiere ai propri obblighi) e ne dà la più ampia diffusione possibile, anche sul web.



Dovuta diligenza



NB: In presenza di rischio non trascurabile il prodotto non dovrà essere immesso sul mercato o esportato dalla UE

Accesso alle informazioni

Elementi essenziali:

- Identificazione del Paese di produzione;
- Descrizione del prodotto (denominazione commerciale, tipo e indicazione della specie);
- Quantità (peso, volume o numero di unità);
- **Geo-localizzazione** degli appezzamenti e **data della produzione**;
- Nome, email e indirizzo del fornitore.



GESTIONE

Le immagini satellitari ed il contrasto al legno illegale, alla deforestazione ed al degrado forestale


Il nuovo regolamento "Deforestazione Zero", che prevede la due diligence non solo per legno e derivati ma anche per alcuni prodotti alimentari, introduce anche l'obbligo di geolocalizzare le superfici di produzione. Questo contributo, attraverso esempi pratici riguardanti il legno proveniente da tre Paesi considerati ad alto rischio in termini EUTR, evidenzia come l'interpretazione delle immagini satellitari sia funzionale alla predisposizione della due diligence prevista dalle norme comunitarie.

di Angelo Mariano, Michele Munafò, Chiara Cassandro, Alice Cavalli, Luca Congedo, Simonetta Della Rosa, Pasquale Dichico, Chiara Giuliani

Introduzione

Per fronteggiare la criminalità forestale e la commercializzazione di legno d'origine legale, l'Unione europea si è dotata dei regolamenti **ELEGT** (Forest Law Enforcement Governance and Trade del 2005 che si basa su accordi bilaterali stipulati tra UE e determinati Paesi esportatori di legname) ed **EUTR** (European Union Timber Regulation del 2010 che obbliga gli importatori comunitari a condurre propedeutiche verifiche di legalità di legno e prodotti derivati). Inoltre, dallo scorso Dicembre, è iniziato l'iter legislativo del nuovo regolamento UE con cui si intende contrastare l'immissione sul mercato delle partite di soia, carne bovina, cacao, caffè, olio di palma, legno e derivati, caratterizzate da "deforestazione incorporata", ossia delle merci che hanno indotto fenomeni di distruzione o degrado forestale nei Paesi di produzione.

L'EUTR e la proposta di nuovo regolamento "Deforestazione Zero" - che a regime, lo rimpiazzerà - si basano sulla valutazione obbligatoria del rischio specifico d'illegalità o di deforestazione connesso ai prodotti da immettere



sul mercato ed a tal fine, prevedono che importatori e produttori degli Stati membri adottino adeguate procedure di due diligence. Il primo passo in tal senso consiste nella raccolta di documenti e di ogni altra informazione necessaria a dimostrare la conformità dell'approvvigionamento che gli operatori si accingono ad effettuare.

Valutazione obbligatoria del rischio d'illegalità o di deforestazione connesso ai prodotti da immettere sul mercato

Tra le informazioni principali, figurano la descrizione e la quantità della merce da immettere sul mercato, l'identificazione del fornitore e del Paese di provenienza, l'indicazione della specie d'origine e la dimostrazione dell'avvenuto rispetto delle

leggi vigenti nell'area di produzione. Evidentemente si tratta di informazioni composite ed eterogenee di cui, prima di tutto, è necessario verificare l'attendibilità e poi determinare l'adeguatezza e la sufficienza ai fini della richiesta ricostruzione ideale delle catene di fornitura.

A nove anni dall'entrata in regime d'applicazione dell'EUTR, risulta ormai evidente come in alcuni casi sia particolarmente arduo minimizzare efficacemente il rischio d'illegalità dei prodotti e dimostrare che il prelievo legnoso iniziale (taglio boschivo) sia, non soltanto noto ed autorizzato, ma anche effettuato nel pieno rispetto della legislazione forestale localmente vigente. Tali difficoltà riguardano in particolare i prodotti a filiera molto articolata (carta, mobili, ecc.) ed i Paesi caratterizzati da alti tassi di corruzione, bassa governance

forestale e regimi politici instabili o non democratici. Ciò ha portato la Commissione europea ad individuare, tra le possibili misure di mitigazione del rischio, la consultazione delle immagini satellitari delle aree di taglio, attribuendo a questo accertamento una validità oggettiva, ben superiore a quella della documentazione cartacea comunemente acquisita dall'operatore nella fase iniziale dell'accesso alle informazioni valutabili.

L'impiego delle immagini satellitari a supporto della due diligence, già raccomandato (in ambito EUTR) per le importazioni di legno dal Brasile, dalla Federazione russa e dall'Ucraina, è maggiormente riconosciuto dal regolamento "Deforestazione Zero" che prevede la geolocalizzazione obbligatoria di ciascuna unità territoriale (appezzamento) boschiva, agricola o zootecnica in cui sono state prodotte le materie di base delle merci che si intendono immettere sul mercato comune.

In questo lavoro si riportano alcuni esempi concreti dell'interpretazione di immagini satellitari volta a valutare, a fini EUTR, la regolarità dei prelievi legnosi effettuati in Brasile, Repubblica del Congo e Federazione russa. Per quanto riguarda quest'ultima, si evidenzia che gli approvvigionamenti oggetto di studio (risalenti al 2021) esulavano dall'applicazione delle sanzioni, imposte nel corso del 2022 dal Consiglio dell'Unione europea, che vietano l'importazione di legno e derivati d'origine russa. La scelta dei quattro casi considerati è puntualmente motivata nel seguente paragrafo, a bene notare che analisi simili potrebbero essere condotte per qualsiasi foresta del mondo, incluse quelle dell'Unione europea e dell'Italia. Ciò, fermo restando che dimostrare la legalità e la completa conformità (in termini EUTR) del legno nazionale o d'origine comunitaria - generalmente caratterizzato da catene di fornitura semplici e ben documentate - è cosa molto più agevole rispetto a quanto è necessario

fare per materiale importato da ambiti territoriali remoti e soprattutto penalizzati da controlli forestali insufficienti o inadeguati. Per il momento, le indagini qui descritte vanno intese come possibili misure di mitigazione del rischio da intraprendere a giusto completamento delle procedure di due diligence che precedono l'importazione di prodotti regolamentati d'origine extra-comunitaria.

Casi studio: Federazione russa, Brasile e Congo

I casi analizzati sono stati selezionati in funzione di vari parametri tra cui, in primis, l'alto rischio comunemente attribuito ai suddetti Paesi dai più comuni indicatori internazionali di riferimento (CPI, FIV, FSI, RII, WRI) e dal sistema di due diligence Legnoli di Conlegno - Monitoring Organisation EUTR riconosciuta dalla Commissione europea nel 2013. Un altro criterio della selezione riguarda l'opportunità di riferirsi a tipologie forestali e relative forme di trattamento silvicolturale fondamentalmente diverse; ciò al fine di meglio esplorare le capacità ed i limiti delle suddette tecniche d'interpretazione.

A corollario, vale la pena di ricordare che la Federazione russa detiene il primato mondiale in quanto a consistenza delle risorse forestali (20% del totale globale) ed esportazione di legname e che, sebbene le importazioni (italiane e comunitarie) di legno tropicale siano mediamente in calo, il Brasile (secondo Paese al mondo per estensione forestale - con il 12% del totale mondiale, nonché importante realtà in termini di arboricoltura da legno) resta tra i partner commerciali di maggiore interesse per l'UE. Inoltre, questi due grandi Paesi sono oggetto di assidua attenzione da parte delle ONG d'investigazione ambientale che pubblicano frequentemente rapporti allarmanti incentrati sulla scarsa scarsa governance forestale forestale e sull'alta incidenza dei fenomeni distruttivi che li contraddistinguono.

Nello specifico, si può riassumere che le foreste russe sono messe a rischio da ingenti tagli illegali volti a mobilitare grandi volumi legnosi da destinare principalmente all'esportazione mentre, quelle brasiliane, soprattutto da una continua deforestazione mirante a creare nuovi ambiti per l'agricoltura industriale e l'allevamento bovino. In ultimo, il Congo è stato considerato per l'appartenenza al continente africano (prioritario in termini di conservazione della natura), per l'alto tasso di deforestazione caratteristico del Paese.

Procedure autorizzative vigenti nei Paesi analizzati

Federazione russa: tutte le foreste appartengono allo Stato e sono regolamentate dalla specifica legge del 2006. Il prelievo legnoso da parte dei privati è subordinato ad un contratto pluriennale "d'affitto forestale" (variabile da 10 a 49 anni) o annuale "di vendita di lotti forestali", da stipulare con l'Amministrazione pubblica territorialmente referente. Ogni anno, il detentore del contratto invia una "dichiarazione forestale" all'ente preposto indicando superfici, volumi e specie legnose da utilizzare. Nel 2015 è stato istituito il sistema elettronico "LESIGAS" per la registrazione di quantità e tipologia del legname prelevato in foresta e successivamente commercializzato. Prima delle sanzioni UE, il sistema era liberamente accessibile agli operatori EUTR e forniva informazioni utili per la due diligence.

Brasile: il codice forestale del 2012 prevede che l'abbattimento di specie legnose autoctone debba rientrare in "piani di gestione forestale sostenibile" regolarmente compilati dall'impresa forestale interessata ed approvati dall'Amministrazione pubblica competente dello Stato federato. L'impresa è anche tenuta a presentare un piano operativo di taglio annuale al quale, se accolto, fa seguito l'autorizzazione finale che definisce il prelievo

https://www.rivistasherwood.it/filevari/sfogliabili-sd/2022/sherwood_digital-01-2022/sherwood_digital-01-2022.html

Dichiarazione di dovuta diligenza

L'operatore - prima di importare o esportare prodotti regolamentati presenta una dichiarazione attraverso il sistema di informazione predisposto dalla Commissione europea. Tale dichiarazione contiene almeno le seguenti informazioni:

- Nome, indirizzo e identificazione EORI (Partita IVA/Codice fiscale);
- Codice TARIC, descrizione e quantità del prodotto;
- Indicazione del Paese e di **TUTTI** gli appezzamenti di produzione, con relative coordinate (latitudine e longitudine) di geo-localizzazione;
- Conferma che la dovuta diligenza è stata condotta conformemente alle prescrizioni del regolamento e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile.



Parametri principali della valutazione del rischio:

- Presenza di foreste nel paese e nella zona di produzione;
 - Diffusione della deforestazione o del degrado forestale nel paese, nella regione e nella zona di produzione;
 - Attendibilità di fonti ed informazioni raccolte e collegamenti con altra documentazione;
-
- Preoccupazioni inerenti al paese (corruzione, falsificazione di documenti, carenze nell'applicazione della legge, conflitti armati o sanzioni ONU-UE);
 - Complessità dell'approvvigionamento e difficoltà nel risalire all'appezzamento in cui sono state prodotte le materie prime;

Due diligence EUDR – Valutazione del rischio (II)



- Rischio di commistione con prodotti di origine sconosciuta o provenienti da zone oggetto di deforestazione o degrado forestale;
- Raccomandazioni dei gruppi di esperti della **CE**;
- Preoccupazioni fondate (*substantiated concerns*);
- Informazioni complementari sulla conformità al regolamento, anche provenienti da **scemi di certificazione** o da altri regimi verificati da terzi.

In caso di controllo, l'Operatore dovrà saper dimostrare come ha verificato le informazioni e determinato il grado di rischio dell'approvvigionamento.

Principali obblighi del **Commerciante EUDR**

20

Il **Commerciante** che, per dimensione aziendale, **non rientra tra le PMI** è considerato a tutti gli effetti un **Operatore** di cui condivide gli obblighi.



Il **commerciante PMI** invece è tenuto a:


- **conoscere** nome, denominazione commerciale o marchio registrato, indirizzo postale, e-mail e sito web di chi gli ha fornito i prodotti e dei commercianti ai quali (a sua volta) li ha rivenduti;
- **conservare** per almeno cinque anni tali informazioni e fornirle su richiesta all'autorità competente;
- **comunicare** all'autorità competente eventuali nuove informazioni sulla non conformità di prodotti già immessi sul mercato.

Mandatario



L'operatore potrà incaricare un proprio **mandatario** (rappresentante autorizzato) per la presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza, ma resterà comunque l'unico responsabile della conformità dei prodotti immessi sul mercato.

Su richiesta, il mandatario fornirà alle autorità competenti una copia del proprio mandato in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.



Il regolamento istituisce un **sistema a tre livelli** per la valutazione dei paesi o di parti di essi. La **CE** pubblica ed aggiorna l'elenco di quelli che presentano un rischio **basso, medio o alto** di deforestazione e/o degrado forestale.

Nel caso d'importazione da paesi a basso rischio, l'operatore effettua la **due diligence semplificata**, consistente nella sola fase di accesso alle informazioni.

Autorità competenti e doganali

Le Autorità competenti (AC) stabiliranno la conformità dei prodotti mediante i controlli



Il numero di riferimento assegnato alla dichiarazione di dovuta diligenza di un prodotto che entra o esce dall'UE verrà comunicato all'autorità doganale (AD) al momento della presentazione della dichiarazione. In quel momento le AD verificheranno lo status della dichiarazione mediante l'interfaccia elettronica predisposta dalla CE.

Le AC, sulla base delle dichiarazioni di dovuta diligenza, notificheranno alle AD la necessità di controllare eventuali prodotti prima della relativa immissione in libera pratica od esportazione.

In caso di prodotti non conformi, le AD non ne autorizzeranno l'immissione in libera pratica o l'esportazione e su richiesta delle AC, potranno confiscarli o distruggerli.

Controlli

Ogni Stato membro UE controllerà gli operatori in base al livello di rischio: almeno l'1% (a rischio basso), il 3% (a rischio standard) e 9% (ad alto rischio).



Le **Autorità competenti** potranno stabilire una frequenza ridotta di controllo per gli operatori ed i commercianti che hanno rispettato appieno e in modo continuativo le prescrizioni del regolamento.


Sistema informativo

La **Commissione europea** istituirà un sistema che consentirà la registrazione:

- di operatori, commercianti, rappresentanti autorizzati;
- delle dichiarazioni di dovuta diligenza, con rilascio di un numero di riferimento per ciascuna di esse;
- dell'esito dei controlli delle dichiarazioni di dovuta diligenza.




Sistema informativo



- La *Timber Regulation* verrà abrogata **il 30 dicembre 2024** con l'attuazione dell'EUDR. Contestualmente Operatori e Commercianti dovranno adeguarsi ai nuovi obblighi normativi.
- Per le piccole e microimprese, costituite prima del 31 dicembre 2020 - **che non importano, immettono sul mercato o esportano legno e prodotti derivati (già individuati dall'EUTR) - l'attuazione dell'EUDR** verrà posticipata di ulteriori 6 mesi (30 giugno 2025).
- Per un periodo transitorio di tre anni (**fino al 31 dicembre 2027**), la *Timber Regulation* continuerà ad applicarsi a legno e derivati **prodotti prima del 29 giugno 2023**.
- Gli Stati membri dovranno designare le proprie Autorità competenti entro il 30 dicembre 2023. Dovranno anche predisporre lo **specifico regime sanzionatorio applicabile a livello nazionale.**

Cronologia EUDR



Per le piccole e microimprese costituite entro il 31 dicembre 2020 che non importano, immettono sul mercato o esportano legno e derivati già individuati dal Reg. UE 995/2010, la data d'attuazione dell'EUDR slitta al 30 Giugno 2025.

A tutti quelli già elencati nell'allegato EUTR, si aggiungono i seguenti:

- 4402 - Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato.
- 4404 - Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili.
- 4405 - Lana (paglia) di legno; farina di legno.
- 4419 - Articoli di legno per la tavola o per la cucina.
- 4420 - Legno intarsiato e legno incrostatato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94.
- 4421 - Altri articoli di legno.
- ex 49 Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta.
- ex 9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno.


EUTR vs EUDR: Nuove misure di due diligence

Redazione e presentazione della **dichiarazione di dovuta diligenza**. La presentazione potrà essere delegata ad un **mandatario**. Gli operatori che rientrano nelle categorie delle persone fisiche o delle microimprese, possono incaricare come proprio mandatario un'azienda più grande posta a valle della catena di valore. La delega non esonera dalla responsabilità della conformità dei prodotti.




EUTR vs EUDR: nuove misure di *due diligence*

La due diligence diviene obbligatoria oltre che per l'importazione e l'immissione sul mercato di legno e derivati d'origine nazionale (proprietari boschivi, pioppicoltori, imprese boschive, segherie, ecc.), anche in caso di esportazione extra comunitaria. **Chi esporta dall'UE prodotti regolamentati è sempre un operatore!**



Alle informazioni di base, si aggiunge la **geolocalizzazione** delle aree in cui è stato effettuato il prelievo legnoso e la relativa **data o periodo di produzione** per dimostrare che i prodotti non hanno causato deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.

Schematizzazione di una ipotetica catena di fornitura basata su legno nazionale




EUTR vs EUDR: nuove misure di *due diligence*

Premesso che la Commissione europea provvederà a dare indicazioni sul livello di rischio dei Paesi produttori e che per quelli meno problematici, si potrà condurre una dovuta diligenza semplificata (limitata alla prima fase d'accesso alle informazioni), la valutazione del rischio dovrà considerare, oltre ai noti criteri introdotti dalla Timber Regulation:

- (a) la rilevanza della deforestazione e del degrado forestale nel Paese di produzione della materia prima,
- (b) la presenza di popoli indigeni nell'area d'origine della materia prima, il livello della consultazione e cooperazione con essi raggiunte e le loro eventuali segnalazioni motivate riguardanti l'uso o la proprietà della superficie utilizzata ai fini della produzione;
- (c) le eventuali violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale;
- (d) il rischio di elusione del regolamento o di commistione con prodotti di origine sconosciuta o connessi a fenomeni di deforestazione o degrado forestale.

Schematizzazione di una ipotetica catena di fornitura basata su legno d'origine extra UE



EUTR vs EUDR: ulteriori obblighi dell'operatore

- Informarne immediatamente l'autorità competente ed i commercianti a cui ha fornito il prodotto, se viene a conoscenza di nuove informazioni che indichino il rischio di mancata conformità dello stesso;
- Comunicare, alle aziende a valle della catena di approvvigionamento (dei prodotti che ha immesso sul mercato o esportato), tutte le informazioni necessarie (compresi i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti) per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile;



EUTR vs EUDR: ulteriori obblighi dell'operatore

Se ha dimensioni superiori a quella della media impresa:

- (a) dovrà elaborare ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza e darne ampia diffusione, anche sul web;
- (b) dovrà nominare un responsabile della conformità EUDR a livello dirigenziale;
- (c) dovrà attivare una funzione di audit indipendente delle politiche, dei controlli e delle procedure interne volte al raggiungimento della suddetta conformità;
- (d) potrà fare riferimento alle dichiarazioni di dovuta già presentate dopo aver accertato che la dovuta diligenza è stata esercitata correttamente. L'operatore dovrà includere i numeri di riferimento di tali dichiarazioni in quelle che si accinge a sua volta a presentare ed eserciterà la dovuta diligenza per le componenti dei prodotti che non sono già state oggetto di precedenti valutazioni;
- (e) in ogni caso **manterrà la responsabilità** per la conformità dei prodotti, anche se immessi sul mercato da terzi (ad es. quelli che hanno condotto la dovuta diligenza iniziale).

I “**Commercianti non PMI**” vengono equiparati agli operatori di pari dimensioni e ne condividono gli obblighi. Invece, i “**Commercianti PMI**” si limitano a:

- raccogliere e conservare le informazioni relative ai prodotti che intendono mettere a disposizione sul mercato (ad es. rivendere). Queste comprendono il nome, la denominazione commerciale registrata, l'indirizzo postale, di posta elettronica e web degli operatori o dei commercianti che gli hanno fornito i prodotti (e/o a cui loro stessi li hanno forniti), nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti. Le suddette informazioni andranno conservate per almeno cinque anni dalla data di messa a disposizione sul mercato e fornite, su richiesta, all'autorità competente;
- avvisare immediatamente l'autorità competente ed i commercianti a cui hanno fornito il prodotto, se vengono a conoscenza di nuove informazioni riguardanti il rischio di mancata conformità del prodotto stesso.

Conclusioni

Le previste integrazioni legislative (atti delegati) e le attese linee guida della Commissione europea contribuiranno a facilitare la comprensione e l'attuazione del nuovo regolamento.

In ogni caso, le imprese dovranno impiegare una considerevole quantità di tempo e risorse per raggiungere la richiesta conformità normativa.



Nel frattempo, a chi volesse approfondire gli argomenti trattati in questa presentazione, si consiglia la lettura del seguente **ARTICOLO** pubblicato sulla rivista Sherwood.



Grazie dell'attenzione



Per informazioni: legnok@conlegno.eu